Torino, 6 marzo 2014

VERBALE DI ACCORDO

TRA

Fenice S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

E

Le OO.SS. territoriali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FISMIC e la RSU del Collegio della provincia di Torino

PREMESSO CHE:

La FENICE S.p.A. la cui sede legale è situata nel Comune di Rivoli Cascine Vica (Torino), fornisce servizi eco-energetici presso impianti industriali di diversi clienti dislocati in varie regioni italiane.

La crisi economica iniziata a metà 2008 e il contestuale mutamento dello scenario macroeconomico hanno determinato una significativa riduzione della richiesta dei servizi erogati ai Clienti storici, il cui mercato di riferimento, com'è noto, è stato caratterizzato, negli ultimi cinque anni, da una persistente debolezza della domanda che si è tradotta in una costante contrazione dei volumi (in particolar modo sul mercato italiano).

Tale situazione si è tradotta per l'Unità Operativa di Mirafiori, in una contrazione, dal 2009 ad oggi, del 38% del calore erogato, del 35% dell'energia elettrica erogata e del 48% dell'aria compressa con ovvie ripercussioni sul fatturato. Il perdurare della stagnazione di richiesta di servomezzi erogati dall'Unità Operativa di Mirafiori ha costretto Fenice S.p.A. a definire un programma straordinario di gestione della sopra descritta situazione e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, al fine di sostenere un programma di sostanziali interventi di ristrutturazione volti a rendere l'organizzazione e gli impianti più flessibili, competitivi ed efficienti, cioè più adeguati alle nuove e mutevoli richieste dei Clienti.

In data 11 febbraio 2014 Fenice S.p.A. e le OO.SS. hanno firmato presso la Regione Piemonte un accordo finalizzato alla gestione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione per dodici mesi dal 17 febbraio 2014 al 16 febbraio 2015.

Al termine di tale processo di ristrutturazione è previsto che 157 lavoratori possano essere riammessi al lavoro.

Fenice S.p.A. con lettera del 28 febbraio 2014 ha avviato la procedura di riduzione del personale e messa in mobilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 223/1991, nei confronti di n. 20 lavoratori, risultanti definitivamente eccedenti rispetto alle esigenze tecnico-organizzative dell'Unità Operativa di Mirafiori.

Costituitesi regolarmente le Parti e preso atto della regolarità delle procedure espletate, è stato concordato quanto segue:

A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

B. Esaminata la situazione sopra descritta, la Direzione di Fenice S.p.A. conferma gli esuberi indicati nella lettera del 28 febbraio 2014;

C. Le Parti convengono altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L 223/1991, che i lavoratori in esubero da collocare in mobilità ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge, nel rispetto delle imprescindibili esigenze tecnico-organizzative, saranno individuati in ragione dei seguenti criteri alternativi rispetto a quelli previsti dalla Legge 223/1991:

    1. in via prioritaria il possesso dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, anche anticipata, al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i suddetti requisiti nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7 comma 1 Legge n. 223/91, da parte di lavoratori alle dipendenze di Fenice S.p.A. presso tutte le Unità Operative site sul territorio della Provincia di Torino che manifesteranno la loro non opposizione al provvedimento di collocazione in mobilità. Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, si terrà conto di tutti i periodi, compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla

documentazione in possesso dell'Azienda; essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli istituti previdenziali, le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica od integrazione di quanto risultante all'Azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro i periodi di fruizione dell'indennità di mobilità sopraindicati, sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito;

2. al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale di tale processo di riduzione degli organici le Parti concordano che, nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, possano inoltre essere favorite, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con le specifiche competenze professionali, eventuali scelte individuali da parte di personale alle dipendenze di Fenice S.p.A. presso tutte le Unità Operative site sul territorio della Provincia di Torino.

D. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con le specifiche competenze professionali, il personale in esubero, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art 8 Sez IV Titolo I del vigente CCNL dell'Industria Metalmeccanica, potrà essere ricollocato nelle posizioni che si renderanno disponibili presso tutte le sedi/unità operative di Fenice S.p.A. site nella provincia di Torino.

E. Il collocamento in mobilità dei lavoratori interessati potrà avvenire a partire dal 10 marzo 2014 e avrà termine il 16 febbraio 2015, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative.

F. Le parti concordano un'attribuzione patrimoniale aggiuntiva rispetto a quella prevista dalle vigenti normative in tema di mobilità, con le seguenti modalità:

- Al lavoratore collocato in mobilità ai sensi del presente accordo, a fronte della sottoscrizione di uno specifico accordo individuale transattivo, siglato ai sensi dell'art. 410 o 411 c.p.c., con cui rinuncia esplicitamente ad ogni pretesa azione ed eccezione comunque derivabile dall'intercorso rapporto di lavoro e/o dalla sua risoluzione, verranno corrisposti gli importi lordi di cui all'allegato 1 del presente verbale;

- Tali importi verranno ragguagliati alle fasce retributive e al periodo previsto per la permanenza in mobilità. A tal fine le Parti specificano che l'applicazione delle fasce di cui all'allegato 1 viene determinata in ragione della Retribuzione Annua Globale Lorda (RGL) percepita dal singolo lavoratore nell'anno precedente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La RGL si intende composta dalle seguenti voci retributive: Retribuzione Annua Lorda (13 mensilità + 14ma erogazione), Premio di Risultato, Maggiorazioni per lavoro ordinario. Per i lavoratori che, nell'arco o al termine del periodo di mobilità matureranno i requisiti per la percezione della pensione anticipata o di vecchiaia, la determinazione del periodo di permanenza verrà effettuato sulla base di idonea documentazione INPS comprovante la data di maturazione dei requisiti.

G. Sempre al fine di creare opportunità di riallocazione del personale in esubero, potrà essere applicato quanto previsto dall'art 4, comma 11, della Legge 223/1991.

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo si danno atto di aver regolarmente esaurita ed esperita, con esito positivo, la procedura di cui all'art. 4 della L. 223/1991 e sue modificazioni, attivata dall'Azienda in data 28 febbraio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per FENICE S.p.A.

Unione Industriale di Torino

FIM

FIOM

UILM

FISMIC

RSU

Importi lordi di integrazione aziendale			
Fascia	***RGL***	***PRIMI 12 MESI***	***MESI SUCCESSIVI***
8	oltre 52.000	€ 20.000,00	€ 22.000,00
7	da 45.000 a 52.000	€ 17.000,00	€ 19.000,00
6	da 38.000 a 44.999	€ 15.000,00	€ 17.000,00
5	da 32.020 a 37.999	€ 13.000,00	€ 15.000,00
4	da 26.856 a 32.019	€ 11.000,00	€ 13.000,00
3	da 21.691 a 26.855	€ 7.000,00	€ 9.000,00
2	da 16.527 a 21.690	€ 5.000,00	€ 6.800,00
1	fino a 16.526,99	€ 3.000,00	€ 5.000,00

Per i periodi inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti

In aggiunta agli importi erogati a titolo di incentivo all'esodo, saranno attribuiti Euro 500,00 (cinquecento/00) lordi a titolo di transazione generale novativa.

Allegato 1